

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

EticLab

sommario

Art. 1 – Denominazione e Soci Fondatori.....	2
Art. 2 – Sede.....	2
Art. 3 – Scopo.....	2
Art. 4 – Durata dell'Associazione.....	4
Art. 5 – Requisiti per l'ammissione all'Associazione ETICLAB.....	4
Art. 6 – Soci.....	6
Art. 7 – Diritti - Quote – Contributi.....	7
Art. 8 – Patrimonio.....	8
Art. 9 – Organi dell'Associazione.....	10
Art. 10 – Presidente.....	10
Art. 11 – Vice Presidente.....	10
Art. 12 – Tesoriere - Segretario.....	11
Art. 13 – Comitato di Gestione.....	11
Art. 14 - Comitato di Indirizzo.....	14
Art. 15 - Collegio dei Probiviri.....	15
Art. 16 - L'Assemblea Generale.....	15
Art. 17 - Validità dell'Assemblea.....	16
Art. 18 – Votazioni.....	17
Art. 19 - Poteri dell'Assemblea.....	17
Art. 20 - Modalità particolari di svolgimento dell'Assemblea ed elezioni.....	17
Art. 21 – Gratuità delle cariche.....	18
Art. 22 - Fondo comune.....	18
Art. 23 – Scioglimento.....	19
Art. 24 – Normativa.....	19



Art. 1 – Denominazione e Soci Fondatori.

L'Associazione denominata "EticLab" si è costituita in data 14 luglio 2010 per volontà dei Soci Fondatori, Istituzioni, persone fisiche e giuridiche – provenienti, queste ultime, dal mondo della imprenditoria, dell'associazionismo, della cooperazione – tutti tesi a propugnare, nella diversità di ruolo da ciascuno rivestita, la cultura della Responsabilità Sociale d'Impresa attraverso la sperimentazione e condivisione di buone pratiche, la promozione del dialogo tra imprese e tra istituzioni e imprese.

Art. 2 – Sede.

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Genova, Piazza della Meridiana 1/5.

La modifica della sede legale nell'ambito del Comune di Genova è deliberata dal Comitato di Gestione e non comporta la modifica del presente statuto.

Art. 3 – Scopo.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fine di lucro ed ha come scopo quello di:

- **divenire** un laboratorio sperimentale permanente che intende diffondere la cultura della Responsabilità Sociale delle Imprese attraverso la sperimentazione e condivisione di buone pratiche, la promozione del dialogo tra imprese e tra istituzioni e imprese.
- **aggregare** nuove imprese ed essere punto di riferimento quantitativamente e qualitativamente riconosciuto anche a livello nazionale da tutti quei mondi (quali il sistema del credito, quello

della finanza, quello delle professioni) che tradizionalmente “vedono” l’azienda solo per le sue caratteristiche quantitative;

- **sperimentare** e **sperimentarsi** per far crescere le imprese in responsabilità, competitività e valore;
- **contribuire** al perseguimento di finalità di interesse generale, favorendo lo sviluppo e la diffusione di un modello di imprenditoria socialmente responsabile, anche mediante attività prestate a favore di terzi, direttamente o per il tramite degli associati, rivolte al supporto dei processi di valutazione di iniziative aventi rilevanza sociale, promossi da enti del mondo no profit, da imprese e da enti pubblici;
- **promuovere** la conoscenza e l’applicazione in ambito aziendale delle metodologie connesse a tale modello;
- **promuovere** la collaborazione tra associati EticLab e altri organismi, pubblici o privati , impegnati nella ricerca e diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa;
- **promuovere** la diffusione di buone pratiche presenti in organismi pubblici e privati in materia di Responsabilità Sociale d’impresa
- **promuovere** e organizzare attività formative inerenti la Responsabilità Sociale d’Impresa, anche in collaborazione con associazioni pubbliche e private

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l’Associazione potrà assumere partecipazioni in Società, Consorzi, organizzazioni ed Enti, nazionali e/o esteri, purché perseguano gli scopi sopra evidenziati. Il tutto anche in collaborazione e/o convenzione con altri enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dello scopo sociale – tra cui primariamente attività di informazione, di comunicazione, di ricerca, di formazione nonché laboratori di sperimentazione in ambito organizzativo degli strumenti della Responsabilità Sociale d'Impresa - oltreché quelle mobiliari ed immobiliari, ivi comprese operazioni di conto corrente, richieste di finanziamenti e fidi, accettare lasciti e donazioni, previo adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Art. 4 – Durata dell'Associazione.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 – Requisiti per l'ammissione all'Associazione ETICLAB.

La associazione EticLab si ispira ai seguenti concetti guida valoriali, tratti dalla “Carta Valori” - originariamente predisposta, partecipata e sottoscritta da otto imprese (Agora, Gecofin, Gruppo Viziano, IB, Macchine Edili Repetto , Mixura, pbcom, Saponificio Gianasso), che ne dividevano l'impianto e la *mission* lo scorso 12/06/2009, ed oggi evolutasi nella “Carta Valoriale” di cui al presente atto:

- Responsabilità: EticLab è responsabile del proprio agire nei confronti di tutti gli stakeholder, sia in termini di risultato che di impatto;
- Trasparenza: EticLab promuove il valore della trasparenza nell'azione ed è sempre pronto a rendere conto agli *stakeholder* del metodo e merito del proprio operato.
- Concretezza: EticLab nasce con un approccio pragmatico, orientato al fare.

- Confronto: EticLab riconosce il valore del dialogo e del confronto continuo, sia tra i soci che verso l'esterno.

In relazione alle sopradette finalità di fondo e spinte valoriali, potranno far parte dell'Associazione tutte le persone - giuridiche o fisiche – così come le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni rappresentative delle imprese di qualunque natura giuridica, le associazioni sindacali, le associazioni delle varie categorie produttive che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a realizzarle.

Potranno quindi acquisire la qualità di associato i soggetti di cui al comma che precede:

- che dichiarino di condividere l'obiettivo, dall'associazione perseguito,
- che ne facciano richiesta, con domanda contenente denominazione sociale, ragione sociale, sede, nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dei legali rappresentanti, codice fiscale e partita IVA se ente pubblico, persona giuridica, ente collettivo e/o associazione non riconosciuta;
- che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile – nel caso di persone giuridiche, di società e di associazioni anche prive di personalità giuridica, estesa ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, pure alla luce dei principi di cui alla L. 29 settembre 2000 n. 300 ed al D. Lgs. 8 giugno

2001 n. 231 - ispirata ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sociale in ogni rapporto collegato all'attività dagli stessi disbrigata.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, sarà subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Comitato di Gestione, il cui giudizio dovrà sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

La domanda di ammissione dovrà contenere la dichiarazione di eventuale sussistenza di cariche dirigenziali in altre associazioni aventi scopo sociale analogo ad EticLab.

All'approvazione della iscrizione seguirà l'iscrizione nel registro Soci ed il contestuale versamento della quota associativa e conferimento dati personali nelle forme di legge (artt.13-24 e ss D.lgs. 196/2003).

Art. 6 – Soci.

L'associazione ETICLAB si compone di soci “**fondatori**”, “**effettivi**”, “**onorari**”.

- Ai soci “**fondatori**” vengono riconosciuti i diritti, doveri e facoltà dei soci “effettivi”;
- Sono considerati soci **effettivi** le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, le persone fisiche che abbiano soddisfatto i requisiti di ammissione, di cui al presente atto, previa domanda depositata nelle forme di cui sopra;

- Sono considerati soci **onorari** coloro che, individuati tra studiosi di chiara fama che abbiano particolari benemeritenze in campo scientifico, accademico e/o professionale afferenti l'oggetto associativo, vengano nominati tali dal Comitato di Gestione dell'Associazione, su parere vincolante del Comitato di Indirizzo. Essi divengono a tutti gli effetti parte del Comitato di Indirizzo.

Art. 7 – Diritti - Quote – Contributi.

Tutti i Soci godono degli stessi diritti.

I soci “fondatori” e i soci “effettivi” possono essere nominati membri del Comitato di Gestione; i soci “onorari” sono membri di diritto del Comitato di Indirizzo.

Tutti i soci (ad eccezione degli “onorari”) sono tenuti al pagamento della quota annuale che viene stabilita dal Comitato di Gestione e ratificata dall'Assemblea.

La qualità di socio è, con riferimento alle persone giuridiche ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica, afferente il singolo soggetto giuridico e come tale non cedibile: con riferimento alle persone fisiche essa non si trasmette agli eredi.

I soci che non avranno formalizzato il proprio recesso entro il 31 ottobre di ciascun anno conserveranno la loro qualità di soci con obbligo di conferimento della quota annuale da corrispondersi entro e non oltre la data del 31 dicembre di ciascun anno.

E' obbligo di ciascun socio provvedere all'aggiornamento dei dati identificativi od altrimenti personali, conferiti all'atto della prima iscrizione.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

1. morte;
2. recesso;
3. fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed altre procedure concorsuali;
4. esclusione per delibera motivata del Comitato di Gestione nei casi gravi di:
 - a. indegnità;
 - b. inosservanza dello statuto e delle deliberazioni sociali;
 - c. reiterato ritardo o mancato pagamento della quota associativa annuale.

In ogni caso il socio uscente, gli eredi del socio defunto - o gli aventi causa della persona giuridica così come delle associazioni anche prive di personalità giuridica estinta - non avranno diritto ad alcuna restituzione della quota sul fondo comune.

ART. 8 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dai proventi delle quote di iscrizione e delle quote associative annuali;
- da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi o da persone giuridiche – pubbliche o private;
- entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;

- da proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la prestazione di servizi convenzionati;
- da sovvenzioni, donazioni, eredità o lasciti di terzi o di associati, erogazioni liberali;
- da contributi dell'Unione europea, di altri organismi internazionali, dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, di Enti Locali ed istituzioni pubbliche e/o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dai beni e attrezzature che andrà ad acquistare, ovvero già di sua proprietà, inerenti lo scopo e le finalità dell'Associazione.
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

L'Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, compresa la partecipazione a bandi pubblici e privati e progetti promossi dalla Comunità Europea o da altri organismi internazionali

L'Associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, potrà ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare con beneficio d'inventario lasciti testamentari ed eredità.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art. 9 – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) Il Tesoriere - Segretario;
- d) il Comitato di Gestione;
- e) il Comitato di Indirizzo;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) l'Assemblea Generale.

Art. 10 – Presidente.

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale dell'Associazione, compresa anche la legittimazione attiva e passiva in giudizio.

Il mandato ad agire o resistere in giudizio nelle controversie eccedenti l'ordinaria amministrazione dell'Associazione deve essere conferito con delibera del Comitato di Gestione, con salvezza di ogni iniziativa urgente.

Art. 11 – Vice Presidente.

Il **Vice Presidente**, nominato dal Presidente tra i componenti del Comitato di Gestione, rappresenta l'Associazione in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tranne che in giudizio.

Art. 12 – Tesoriere - Segretario.

Il Tesoriere può essere scelto fra i consiglieri. E' preposto al coordinamento e al funzionamento dei servizi amministrativi, nonché all'attività finanziaria dell'Associazione, nel quadro di bilancio di previsione.

In quanto pure Segretario, soprintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui sottoscrive gli atti congiuntamente al Presidente; si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza; redige i verbali delle sedute del Comitato di Gestione, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi siano sottoscritti dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea generale ed eventualmente dal Vice Presidente.

Cura le procedure di iscrizione e recesso, per mezzo di apposito registro Soci da lui custodito e l'emissione delle quote.

Art. 13 – Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione è eletto dall'Assemblea tra i soci "fondatori" ed i soci "effettivi" in numero non inferiore a cinque e non superiore a 11 membri.

I membri del Comitato di Gestione persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica partecipano al Comitato mediante nomina a Consigliere del proprio legale rappresentante o di procuratore munito di delega scritta.

Tutti i membri del Comitato di Gestione durano in carica **tre** anni, e sono rieleggibili.

E' facoltà del Comitato cooptare membri, esclusivamente tra i soci fondatori e fra quelli effettivi.

Qualora un Membro del Comitato di Gestione dia luogo a tre assenze consecutive dalle sedute del Comitato - ritenute ingiustificate dal Comitato stesso - esso viene dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente.

Il Comitato può procedere alla copertura di eventuali posti resi vacanti tra i membri tramite cooptazione.

I membri del Comitato di Gestione eletti nel corso del mandato elettivo seguono agli effetti della decadenza il turno che sarebbe spettato a coloro che essi hanno sostituito.

Il Comitato di Gestione riveste un ruolo principalmente di carattere operativo, volto a dare piena attuazione ai progetti elaborati dal Comitato di Indirizzo, nel rispetto delle finalità proprie della Associazione.

Il Comitato di Gestione svolge principalmente compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto, e in particolare:

- nomina, a maggioranza dei suoi membri, il Presidente, il Tesoriere - Segretario.
- determina la quota associativa annuale;
- predispose il conto consuntivo e il bilancio preventivo ai fini delle successive delibere dell'assemblea;
- Su proposta del Comitato di Indirizzo, approva la realizzazione dei progetti, predisposti dal Comitato di Indirizzo, vi destina i fondi reperiti per la bisogna dalla Associazione, ne monitora l'utilizzo e ne verifica il rendiconto;

- Approva, delibera e cura la predisposizione di eventuali Regolamenti interni;
- cura l'attuazione delle delibere assembleari;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci e sulle modalità di partecipazione dei soci onorari;
- risponde a richieste di patrocinio;
- cura i rapporti con gli altri soci;
- riscontra le richieste di iscrizione;
- organizza e promuove, attraverso la segreteria, eventi di carattere nazionale e coordina eventi di carattere locale attraverso i propri delegati;
- cura, attraverso la segreteria, il rimborso di spese ordinarie o di spese sostenute da associati o da terzi, incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre i bilanci annuali consuntivo e preventivo e deliberare in ordine alla realizzazione dei cennati progetti elaborati dal Comitato di Indirizzo, nonché – tra l'altro - all'ammontare della quota sociale annua ed ai termini massimi per il rinnovo delle adesioni all'associazione.

Le convocazioni del Comitato possono avvenire tramite una *mailing list* del Comitato di Gestione che sarà sviluppata a cura del Presidente e/o Segretario e comunque le riunioni del Comitato si possono svolgere anche tramite strumenti di discussione via Internet, scelti dal consiglio stesso.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario, successivamente trasmessi agli altri consiglieri ed eventualmente pubblicati in apposita sezione del sito web a disposizione dei soci.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 14 - Comitato di Indirizzo.

L'Associazione nomina un Comitato di Indirizzo – in via di prima costituzione individuato, quanto a membri, con apposita previsione dell'atto costitutivo - formato da personalità attive nei settori della università e della ricerca, dell'impresa, del no profit e dell'associazionismo: - in cui odiernamente opera l'Associazione. Suo compito è di esprimere in confronto al Comitato di Gestione pareri vincolanti inerenti alla attività scientifica e di ricerca dell'Associazione.

I membri del Comitato sono:

- nominati dall'Assemblea – in numero non superiore a dieci – su proposta del Comitato esecutivo, durano in carica **tre** anni, e sono rieleggibili;
- i “soci onorari”, nominati tali dal Comitato di Gestione dell'Associazione, su parere vincolante del Comitato di Indirizzo. Il Comitato di Indirizzo nomina un Presidente, il quale fa parte di diritto del Comitato di Gestione ed un Vice Presidente: i quali espleteranno pure funzioni di Segretario.

Il Comitato di Indirizzo valuta le richieste di apertura di nuove sedi territoriali, proponendole per l'istituzione al Comitato di Gestione.

ART. 15 - Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea elegge ogni triennio tre Probiviri, scelti tra persone anche non associate di riconosciuto prestigio.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal componente più anziano e giudica su ogni questione che insorga circa l'interpretazione e la applicazione del presente Statuto, nonché in merito ai ricorsi degli associati avverso le delibere del Comitato di Gestione.

ART. 16 - L'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

Essa si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) giugno per provvedere all'esame della gestione sociale, all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo o del rendiconto, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Comitato di Gestione o il Presidente lo ritengono opportuno; oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/4 (un

quarto) degli associati. In questa ultima ipotesi la convocazione deve essere fissata non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della richiesta di deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

Le deliberazioni di modifica del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria.

ART. 17 - Validità dell'Assemblea

Le Assemblee si intendono validamente convocate dal Presidente o dal Tesoriere - Segretario Generale dell'Associazione, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inoltrare a tutti gli associati a mezzo posta e/o posta elettronica, da pubblicarsi sul sito www.eticlab.org almeno quindici giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Alle Assemblee partecipano tutti i soci iscritti all'Associazione e ogni associato ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

La Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; per la validità dell'Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno due terzi degli associati.

In seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione. Funge da Segretario quello Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, un associato nominato dall'Assemblea, in apertura di seduta.

ART. 18 – Votazioni.

Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli associati presenti.

Per le delibere di modifica dello Statuto e degli eventuali regolamenti è tuttavia necessaria la maggioranza dei tre quinti degli associati presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Art. 19 - Poteri dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, delibera sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Comitato di Gestione, sulle modifiche dello statuto e su quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto.

Elegge altresì i componenti del Comitato di Gestione, determinandone il numero, i membri del Comitato di Indirizzo di nomina assembleare ed il Collegio dei Probiviri.

Art. 20 - Modalità particolari di svolgimento dell'Assemblea ed elezioni.

L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, si riunisce in Italia all'indirizzo comunicato annualmente nella convocazione. E' ammessa alternativamente la riunione assembleare telematica, con modalità da stabilirsi annualmente a cura del Comitato di Gestione, purché comunicate ai soci nell'avviso di convocazione.

Per l'elezione del Comitato di Gestione il socio vota cinque preferenze; risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.

Le deliberazioni contenenti modifiche statutarie o che prevedono lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate con maggioranza qualificata dei soci presenti.

I verbali delle delibere assembleari sono pubblicati in apposita sezione del sito web a disposizione dei soci.

Art. 21 – Gratuità delle cariche.

L'assunzione e l'espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito. Il Comitato di Gestione può comunque stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 22 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 23 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art.19, la quale delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di enti o associazioni che svolgano attività analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di tre quarti degli associati espresso in seno all'Assemblea.

L'Associazione si estingue per le cause previste dalla Legge o per la riduzione a meno di tre del numero degli associati.

Art. 24 – Normativa.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le regole consuetudinarie adottate dalla costituzione dell'Associazione e le vigenti disposizioni di legge.